

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3737

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ILLY, ADDUCE, AMICI, DAMIANI, FILIPPESCHI, FLUVI, GALEAZZI, LETTIERI, LUONGO, MARAN, MARIOTTI, MARONE, MAZZARELLO, PINOTTI, RUGGIERI, SANTAGATA, TOLOTTI

Norme a tutela degli spedizionieri doganali

Presentata il 28 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha l'intento di proporre delle norme che tutelino il mondo del lavoro degli operatori doganali, evitando situazioni di disagio per una categoria di lavoratori che verranno a trovarsi « disoccupati per legge », in nome dell'Unione europea e per il bene dei relativi cittadini, essendo assolutamente indubbio che l'allargamento dell'Unione è sì un contributo al benessere di tutti gli europei e alla reciproca conoscenza tra i popoli, ma comporta anche l'abolizione delle barriere doganali e delle relative posizioni lavorative. Di questo gli spedizionieri ne sono ben convinti.

La proposta di legge vuole pertanto essere uno strumento che eviti il disperdersi di un patrimonio culturale e professionale maturato con lo studio e con l'apprendimento sul campo, patrimonio che sicuramente inciderà in maniera assai positiva in tutti gli uffici presso i quali questa professionalità sarà utilizzata, con-

tribuendo anche a far giungere lo spirito dell'iniziativa privata in molti uffici pubblici.

Non si prevede di istituire nuovi posti di lavoro negli uffici pubblici: si prevede solo di poter colmare le eventuali carenze di organico con l'inserimento di persone provenienti dal settore degli operatori doganali.

Pertanto non è necessaria alcuna spesa da parte dello Stato che non sia stata già programmata.

Nella fattispecie, l'articolo 1 prevede l'area di destinazione e i beneficiari della legge.

L'area in cui possono trovare impiego gli operatori doganali è stata individuata nei settori dell'Agenzia delle dogane e in quelli dell'Agenzia delle entrate, nonché nel settore pubblico delle regioni, delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I beneficiari, oltre che gli spedizionieri doganali, possono essere anche i

loro diretti collaboratori, quali sono gli spedizionieri doganali non iscritti agli albi professionali e il personale ausiliario che opera in fase di tirocinio, in attesa di poter fare l'esame di Stato. L'area di destinazione è stata indicata tenendo conto della specifica preparazione professionale: ciò allo scopo di non disperdere un patrimonio culturale e professionale che sicuramente contribuirà a favorire una modernizzazione delle attività pubbliche.

Il comma 2 dell'articolo 1 indica in due anni l'anzianità minima di appartenenza a ciascun ruolo al fine di evitare l'inserimento abusivo fra i destinatari della legge.

L'articolo 2 indica le aree di inquadramento alle quali possono aspirare di appartenere gli stessi operatori doganali e le caratteristiche professionali necessarie per accedervi.

Sono state anche previste le posizioni economiche delle varie figure secondo le relative caratteristiche professionali. L'inquadramento e le posizioni economiche sono state indicate secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri. Per quanto riguarda l'inquadramento e la posizione economica degli aspiranti a entrare nell'amministrazione delle regioni, delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è stato previsto che le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici individuano le posizioni di collocamento equiparate a quelle previste per

l'Agenzia delle dogane e per l'Agenzia delle entrate.

L'articolo 3 demanda al Ministro dell'economia e delle finanze le modalità per individuare i posti vacanti sia presso l'Agenzia delle dogane che presso l'Agenzia delle entrate, nonché le modalità per stabilire la graduatoria per ogni singolo aspirante. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, in modo analogo, per quanto riguarda l'accesso alle amministrazioni delle regioni, delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'articolo 4 indica gli adempimenti spettanti agli interessati, i contenuti delle istanze che dovranno essere presentate e la documentazione che dovrà essere esibita.

L'articolo 5 prevede che, per le persone di età relativamente avanzata, possa essere chiesto — in deroga alla normativa previdenziale vigente — il trattamento pensionistico.

L'articolo 6 indica la possibilità per le aziende e le società che operano nel settore dei trasporti internazionali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di ricorrere alla cassa integrazione guadagni, per il proprio personale in esubero, per un periodo massimo di due anni.

L'articolo 7 prevede appositi decreti per l'attuazione delle norme della legge.

L'articolo 8, infine, prevede l'apposita copertura finanziaria per gli articoli 5 e 6.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il 20 per cento dei posti non coperti nel Ministero dell'economia e delle finanze, — Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate e nelle amministrazioni delle regioni, delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono assegnati direttamente a soggetti appartenenti alla categoria degli operatori doganali, come di seguito definita:

a) spedizionieri doganali iscritti all'Albo professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e successive modificazioni;

b) spedizionieri doganali di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, di seguito denominato « testo unico », iscritti nell'elenco di cui all'articolo 44 del medesimo testo unico;

c) personale ausiliario degli spedizionieri doganali di cui all'articolo 45 del testo unico e iscritti nel registro di cui all'articolo 46 del medesimo testo unico;

d) personale che risulta operante in dogana ai sensi dell'articolo 5 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e che risulta essere stato accreditato con le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze — Agenzia delle dogane;

e) personale dipendente dalle case di spedizioni nazionali o internazionali o dagli interporti operanti nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige;

f) personale addetto al settore doganale, dipendente dagli autoporti delle regioni di cui alla lettera e).

2. Ai fini dell'assegnazione di cui al comma 1, l'anzianità di servizio nelle attività di cui al medesimo comma deve essere pari almeno a due anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. I soggetti aspiranti a coprire i posti vacanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze — Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate sono inquadrati nelle seguenti aree funzionali:

a) area funzionale C:

1) posizione economica C3: gli spedizionieri doganali iscritti all'Albo professionale da almeno dieci anni e in possesso di diploma di laurea a indirizzo economico o giurisprudenziale;

2) posizione economica C2: gli spedizionieri doganali iscritti all'Albo professionale, in possesso di diploma di laurea a indirizzo economico o giurisprudenziale;

3) posizione economica C1: gli spedizionieri doganali iscritti all'Albo professionale da almeno tre anni;

b) area funzionale B:

1) posizione economica B3: gli spedizionieri doganali iscritti all'Albo professionale e gli spedizionieri doganali iscritti nell'elenco di cui all'articolo 44 del testo unico da almeno due anni;

2) posizione economica B2 e B1: gli ausiliari degli spedizionieri doganali iscritti nel registro di cui all'articolo 46 del testo unico da almeno dieci anni;

c) area funzionale A:

1) gli ausiliari degli spedizionieri doganali iscritti nel registro di cui all'articolo 46 del testo unico;

2) gli operatori in dogana accreditati ai sensi dell'articolo 5 del codice

doganale comunitario, di cui al citato regolamento (CEE) n. 2913/92;

3) il personale dipendente dalle case di spedizioni nazionali o internazionali o dagli interporti operanti nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige;

4) il personale addetto al settore doganale, dipendente dagli autoporti delle regioni di cui al numero 3).

2. I soggetti aspiranti a coprire i posti vacanti nelle amministrazioni delle regioni, delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono inquadrati nelle mansioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro degli enti pubblici, secondo i principi e in conformità a quanto stabilito al comma 1.

ART. 3.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con proprio decreto, il numero dei posti vacanti per ogni singola amministrazione e sede dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate, specificando le aree funzionali e le singole posizioni economiche.

2. Il decreto di cui al comma 1 indica, altresì, le modalità e i criteri di compilazione della graduatoria relativa ai posti riservati degli operatori doganali di cui all'articolo 1, tenuto conto dell'anzianità dei soggetti, delle loro condizioni familiari ed economiche nonché del loro livello professionale.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto e con i medesimi criteri di cui ai commi 1 e 2, provvede a disciplinare le procedure di accesso nelle amministrazioni delle regioni, delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. I decreti di cui al presente articolo devono essere emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. Ai fini della copertura dei posti vacanti nel Ministero dell'economia e delle finanze — Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate, i soggetti interessati devono:

a) inoltrare istanza in carta semplice agli uffici competenti;

b) indicare l'area di inquadramento con la relativa posizione economica;

c) indicare la località e l'amministrazione alla quale intendono accedere;

d) dichiarare di possedere i requisiti idonei ad accedere all'area di inquadramento richiesta, fermo restando l'obbligo di presentare, all'atto dell'accoglimento dell'istanza, la relativa documentazione;

e) attestare in modo documentato di non avere in corso alcun contenzioso di carattere fiscale;

f) essere in possesso degli altri requisiti previsti per l'accesso all'amministrazione pubblica.

ART. 5.

1. In deroga alla normativa vigente in materia di previdenza sociale, i soggetti di cui all'articolo 1, di età compresa tra i cinquanta e i sessantacinque anni, possono ottenere il trattamento pensionistico nei casi in cui siano in possesso di almeno venticinque anni di contribuzioni, anche se maturati in diversi enti previdenziali. Il trattamento corrisposto è calcolato sulla media dei versamenti effettuati e sulla base di una contribuzione di trentacinque anni.

ART. 6.

1. Le aziende e le società operanti nel settore dei trasporti internazionali che operano nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige possono ricorrere, per il proprio personale, alla cassa integrazione guadagni straordinaria applicata nel settore dell'industria, quando dimo-

strino lo stato di necessità ai sensi della normativa vigente. Il periodo della cassa integrazione guadagni straordinaria non può comunque superare i due anni.

ART. 7.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione, fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria da parte delle aziende e delle società operanti nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

ART. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 5 e 6, valutato in 20.000.000 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0042320